

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma (assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.)
E DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Vista la normativa di riferimento di seguito indicata:

- art. 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22;
- D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- art. 1, commi 161 e 162 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- art. 1, commi dal 18 al 22 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Finanziaria 2011);
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 141 del 2 agosto 2000 - Trasformazione dell'Azienda Speciale AMA nella società per azioni AMA S.p.A.;
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 143 del 20/21 dicembre 2001;
- Deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione delle misure della Tariffa Rifiuti n. 289 del 20 dicembre 2007, n. 28 del 26/27 marzo 2009, n. 57 del 1 e 2 luglio 2010, nonché le Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 48 del 6 luglio 2011, n. 50 del 8/9 luglio 2011 e n. 35 del 31/07/2012;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 23 gennaio 2008, n. 196 del 24 giugno 2009, n. 103 del 19 aprile 2010 nonché le Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011, n. 34 del 3 febbraio 2012 e n. 148 del 12 aprile 2013, riguardanti l'affidamento all'AMA S.p.A. dell'applicazione e riscossione della Tariffa Rifiuti;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/27 marzo 2009, riguardante la modifica al Regolamento Generale delle Entrate adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998;
- Deliberazione di Assemblea Capitolina n.43 del 4 luglio 2011 riguardante la modifica del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30-31 luglio 2010;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 1 e 2 luglio 2010, riguardante l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma;
- Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011 riguardante la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione;

Visti gli atti d'ufficio, ed in particolare gli elementi risultanti dalle seguenti fonti informative:

- Dalla Banca Dati dell'Agenzia del Territorio;
- Dai verbali redatti dal Comando Polizia Municipale di Roma;
- Dall'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri.;
- Dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria;

ACCERTA

ai sensi dell'art. 1 comma 161 e seguenti Legge 27 dicembre 2006 n.296 e art 15 e 19 del Regolamento Ta.Ri. vigente a carico del contribuente:

Codice utente Ta.Ri.: Codice fiscale:
Sig./ Sig.ra/Spett.le.....
Residente in Via.....
Città (.....) CAP:

quanto segue:

Dati Anagrafici Del Debitore

Codice contratto provvisorio Ta.Ri.: XXXXXXX Codice utenza provvisorio: XXXXXXX

Ubicazione utenza: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo Immobile oggetto dell'avviso

Utenza domestica o non Categoria tariffaria: XXXXXXXXXXXX

- Dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx
Superficie dichiarata mq: XXX

Superficie accertata mq: YYYY

Superficie assoggettabile alla tariffa mq: YYYY

Prospetto delle somme dovute, per l'utenza sopra indicata, al netto delle sanzioni ed interessi:

Dal	Al	Quota fissa Ta.Ri. (€/mq 2,26187255)	Quota variabile Ta.Ri. (€/mq 3,32610746)	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Totale

Dal	Al	Quota fissa Ta.Ri. (€/mq 2,79056505)	Quota variabile Ta.Ri. (€/mq 3,74392071)	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Totale

Dal	Al	Quota fissa Ta.Ri. (€/mq 3,13938569)	Quota variabile Ta.Ri. (€/mq 4,21191079)	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Totale

Dal	Al	Quota fissa Ta.Ri. (€/mq 3,44946841)	Quota variabile Ta.Ri. (€/mq 4,62792874)	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Totale

	Quota fissa Ta.Ri.	Quota variabile Ta.Ri. (€/mq)	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Totale
Totale codice utenza: XXXXXXXX	150,00	275,00	18,75	393,75

ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE

La sanzioni amministrativa è determinata:

- in base alle disposizioni di cui ai D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 contenenti norme sulla determinazione/irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento Ta.Ri vigente il quale dispone che per l'omissione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% su ogni importo maturato per i semestri solari di competenza;
- ai sensi della delibera della Giunta Comunale del 31 luglio 1998 n. 2799 che ha fornito indirizzi quadro sui criteri per l'applicazione graduata delle sanzioni pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi comunali.

A carico del contribuente è stata riscontrata la seguente violazione:

- omissione della dichiarazione Ta.Ri.

Motivazione dell'accertamento

In conformità alla richiamata delibera della Giunta Comunale n. 2799/1998, la violazione riscontrata è ritenuta meritevole:

- della massima sanzione, atteso lo scopo illecito del trasgressore di sottrarre se' o altri dai doveri di contribuzione.

Conseguentemente il Funzionario Responsabile della Tariffa irroga a carico del contribuente la seguente sanzione amministrativa:

200 % calcolato sulle somme dovute per i semestri solari di competenza, per un importo complessivo di € 787,50.

Nella tabella che segue si riepiloga il dovuto per ciascun semestre accertato :

ANNO	SEMESTRE	TARIFFA RIFIUTI	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	TOTALE (tariffa + tributo provinciale)	INTERESSI*	SANZIONE IRROGATA	TOTALE COMPLESSIVO
2008	I						
2008	II						
2009	I						
2009	II						
2010	I						
2010	II						
2011	I						
2011	II						
2012	I						
2012	II						
Totale €		375,00	18,75	393,75	24,49	787,50	1.205,74

Totale debito senza sanzione agevolata

L'importo totale dovuto per il periodo considerato, tenuto conto della tariffa, del tributo ambientale provinciale, degli interessi e della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nonché di eventuali riduzioni applicate, viene determinato in complessivi € **1.205,74** al netto delle spese di notifica.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO CON RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE IRROGATA

(art. 19 comma 5 e art. 21 comma 4 del Regolamento Ta.Ri vigente e art 13 comma 13 D.L. 201/2011 e L. 220/2010 per l'approvazione della finanziaria 2011).

La sanzione irrogata è ridotta 1/3 in caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso.

La definizione agevolata e adesione all'accertamento si perfezionano con il pagamento dei bollettini allegati, nel modo che segue:

- la prima rata dovrà essere pagata entro 60 gg dalla notifica del presente avviso;
- le successive rate dovranno essere pagate consecutivamente con scadenza mensile, entro la fine del mese successivo dall'avvenuto pagamento della prima rata;

Si informa che le date riportate nei MAV non corrispondono alle scadenze sopra indicate per usufruire della definizione agevolata.

Si richiama, infine, l'attenzione del contribuente su eventuali omissioni o ritardi nei pagamenti che comporteranno l'automatica decadenza dal beneficio riconosciuto, con il conseguente avvio del procedimento di riscossione coattiva per il recupero degli importi dovuti e non versati, maggiorati di interessi, spese e applicando la sanzione in misura piena.

RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE IN CASO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per effetto della disposizione normativa e regolamentare citata, per il contribuente che si avvale, della definizione agevolata e dell'adesione all'accertamento, la sanzione irrogata, pari a € **787,50** tenendo conto degli arrotondamenti si riduce a € **262,50**; conseguentemente, il **TOTALE DOVUTO** per il periodo oggetto del presente avviso di accertamento viene rideterminato in € **683,84** comprensivo di € **3,10** quali spese di notifica (**). L'importo dovrà essere pagato in 4 rate mensili consecutive di pari importo ciascuno di euro **170,96**.

Importo indicato nei MAV allegati (diviso in 4 rate in quanto il totale supera euro 500,00 in caso contrario la rata è unica)

	Totale tariffa rifiuti	Tributo Ambientale Provinciale 5%	Interessi (*)	Totale Sanzione definizione agevolata	Totale
Totale	375,00	18,75	24,49	262,50	680,74

Totale debito con sanzioni agevolate ad 1/3

(*) INTERESSI APPLICATI NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Gli interessi compensativi sono applicati alla somma della Tariffa Rifiuti e del Tributo Ambientale Provinciale, per ciascun semestre di riferimento, e sono calcolati a partire dall'ultimo giorno del medesimo semestre fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento, a normativa vigente, secondo lo schema sotto riportato:

Dal	Al	Interessi totali	Interessi legali	Punti percentuali aggiuntivi	Normativa
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	2,5%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2003
01/01/2008	31/12/2008	3%	3%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2007
01/01/2009	31/12/2009	5%	3%	2%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2007 e art. 9 bis del Reg. Generale delle Entrate approvato con Del. di Consiglio Comunale n. 29 del 26/27 marzo 2009
01/01/2010	31/12/2010	3%	1%	2%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/12/2009 e art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di C.C. n. 72 del 30-31 luglio 2010
01/01/2011	31/12/2011	1,5%	1,5%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2010 e art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Assemblée Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011
01/01/2012		2,5%	2,5%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011 e art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Assemblée Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011

(**) Le spese di notifica sono addebitate in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 del 19 dicembre 2003, come da tabella in seguito riportata:

- € 3,10 qualora la notificazione dell'atto avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- € 5,16 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della L. 890/82 (servizio notificazione atti amministrativi) o tramite messi speciali, messi comunali o ufficiale giudiziario.



AVVERTENZE

RICHIESTA DI RIESAME O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Il contribuente che ritenga di aver ricevuto un avviso di accertamento contenente dati errati e può dimostrare di essere in regola, può presentare istanza per annullamento o revisione in autotutela indirizzata a: AMA Spa, per il tramite di Aequa Roma Spa, utilizzando il modulo allegato, seguendo le istruzioni riportate sul retro dello stesso.

RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO (art. 1 - 18 - 22 D. Lgs. 546/92)

Avverso il presente avviso di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Via Labicana 123), entro 60 gg, a pena di decadenza, dalla data di notifica o ricevimento dell'avviso, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Il ricorso è proposto nei confronti di: AMA S.p.A. Sede Legale in Via Calderon de la Barca,87 - 00142 Roma, mediante notifica a norma degli articoli 137 c.p.c. e seguenti della copia conforme all'originale ovvero mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato a mezzo del servizio postale.

Il ricorso è proposto esclusivamente al seguente indirizzo: **AMA S.p.A. - Ufficio Tariffa - via Mosca, 9 - 00142 Roma.**

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e ss. citati ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Se l'ammontare dell'importo è uguale o superiore a € 2.582,28 è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso ed ulteriori atti processuali.

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI (art. 17, co. 2, D. Lgs n. 472/97 modificato dall'art. 1, co. 20, lettera c, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220).

E' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento pari a 1/3 della sanzione irrogata, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. La riduzione a 1/3 è stabilita dall'art. 17, co. 2, d. Lgs n.472/97 come modificato dall'art. 1, co. 20, lettera c, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi dell'art. 1, co. 22, della legge n. 220/2010, la riduzione 1/3 della sanzione irrogata si applica con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° Febbraio 2011.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Delibera Assemblea Capitolina del 4 luglio 2011 n. 45)

Il procedimento di accertamento con adesione del contribuente è applicabile per la definizione dei tributi comunali sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218 e limitatamente alle ipotesi indicate nel Regolamento per la definizione dei tributi locali introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio come modificato da ultimo dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011.

Si richiama inoltre quanto indicato dalla Circolare protocollo n. 259270 del 12 agosto 2011, con la quale il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale ha fornito chiarimenti sull'ambito e sulla portata dell'istituto citato.

Ufficio da contattare per l'avvio del procedimento: **Aequa Roma Spa – Via Ostiense 131/L** in qualità di società incaricata da Ama Spa per l'attività di accertamento e controllo sulla tariffa rifiuti.

RISCOSSIONE A TITOLO DEFINITIVO (art. 20, co. 4, Regolamento Ta.Ri. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'1/2 luglio 2010).

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate nei precedenti punti, ovvero si avvale della sola riduzione della sanzione nei casi previsti, le imposte o maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente agli interessi dovuti e alla sanzione pecuniaria se non definita.

RISCOSSIONE A TITOLO PROVVISORIO (art 15, co. 1, D.P.R n. 602/73 come modificato dall'art. 7, co. 2-quinquies, D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106).

In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per i 1/3 degli importi o maggiori importi accertati.

Roma, li : _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA Ta.Ri.
Emiliano Limiti (***)

Il responsabile del procedimento, dell'immissione, trasmissione e riproduzione dei dati è il funzionario responsabile.

(***) Firma resa informaticamente ai sensi dell'art. 1 Comma 87 della Legge 28/12/1995 n. 549 - Nomina eseguita ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Ta.Ri - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ama S.p.A. n. 35 del 02/08/2012;